

#### Art. 54 Pubblicità del procedimento

<sup>1</sup> Le udienze e l'eventuale comunicazione orale della sentenza sono pubbliche. Le decisioni sono rese accessibili al pubblico.

<sup>2</sup> Il diritto cantonale determina se anche la deliberazione della sentenza dev'essere pubblica.

<sup>3</sup> Il giudice può ordinare che il procedimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se l'interesse pubblico o l'interesse degno di protezione di un partecipante al processo lo richiedano.

<sup>4</sup> I procedimenti nelle cause del diritto di famiglia non sono pubblici.

---